

**Convenzione tra il Comune di Vaiano Cremasco e il Comune di Dovera per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022/2024 e dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018- Assegnazione temporanea, dal 01/06/2026 al 30/06/2026, per quota parte dell'orario d'obbligo contrattuale 12/36 ore, del dipendente comunale matricola n. 90, area dei "Funzionari e delle Elevate Qualifiche" settore demografico**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., tra

1. **Il Comune di Vaiano Cremasco**, con sede in Vaiano Cremasco (CR), Piazza Gloriosi Caduti n. 5, Codice Partita IVA 00122290196, rappresentato dal Sindaco Graziano Baldassarre, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

2. **Il Comune di .....**, con sede in ....., Via ..... n. ...., Codice Fiscale/Partita IVA ....., rappresentato dal/la Dott.ssa/Dott. ...., nella sua qualità di Segretario Generale/Responsabile del Servizio ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente;

### Premesse

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ..../...../....., esecutiva ai sensi di legge, questo Comune ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la sottoscrizione con il Comune utilizzatore.
- L'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022/2024 consente agli enti, con il consenso del lavoratore interessato e previo assenso dell'ente di appartenenza, l'utilizzo di personale assegnato ad altro ente per periodi predeterminati e per parte dell'orario di lavoro, disciplinando tempi, oneri finanziari e modalità di utilizzo mediante convenzione.
- Le disposizioni contrattuali richiamate trovano corrispondenza nell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 (art. 14 del CCNL 22.01.2004 e art. 23 del CCNL 16.11.2022).
- L'art. 18, comma 5, del CCNL 2022/2024 disciplina, tra l'altro, gli incarichi di Elevata Qualificazione e la ripartizione degli oneri economici tra enti convenzionati.
- I Comuni intendono disciplinare l'utilizzo, da parte del Comune di ....., del dipendente del Comune di Vaiano Cremasco, matricola n. 90, inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualifiche, da assegnare al Settore Demografico del Comune utilizzatore.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione regola l'utilizzo, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, del dipendente matricola n. 90, attualmente in servizio presso il Comune di Vaiano Cremasco (di seguito "Ente di provenienza"), inquadrato nel settore demografico con profilo professionale Funzionario E.Q., da parte del Comune di Dovera (di seguito "Ente utilizzatore"), per lo svolgimento delle medesime mansioni esercitate presso l'Ente di appartenenza, nell'ambito dell'orario settimanale ordinario.
2. La convenzione ha lo scopo di garantire la migliore erogazione dei servizi del settore demografico e di colmare esigenze organizzative e di dotazione organica dell'Ente utilizzatore.
3. Al personale oggetto della presente si applicano le norme vigenti del CCNL del Comparto Funzioni Locali.

### Articolo 2 - Durata

1. La convenzione decorre dal 01/06/2026 e termina il 30/06/2026 senza proroghe.

### **Articolo 3 – Individuazione del Personale**

L'utilizzo del personale sopra individuato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di informale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

### **Articolo 4 - Orario di lavoro**

1. Il dipendente presterà servizio presso l'Ente utilizzatore per n. 12/36 ore settimanali, nel rispetto dell'orario ordinario.
2. La concreta articolazione dell'orario verrà effettuata successivamente, in base ad intese fra i Responsabili.

### **Articolo 5 - Coordinamento e gestione del rapporto**

1. I Comuni manterranno un coordinamento costante nella gestione del dipendente, tenendo conto delle esigenze di entrambi gli Enti;
2. Il rapporto di lavoro rimane di competenza dell'Ente di provenienza, che ne cura la gestione amministrativa e giuridica, avvalendosi delle informazioni necessarie fornite dall'Ente utilizzatore;
3. L'eventuale lavoro straordinario svolto presso l'Ente utilizzatore dovrà essere organizzato in modo da non pregiudicare il regolare funzionamento dell'Ente di provenienza;
4. Ferie, permessi e altri congedi saranno concessi dagli Enti in relazione ai giorni effettivamente prestati presso ciascuno di essi, previa verifica dei presupposti di legge e contrattuali;
5. L'Ente utilizzatore verifica preventivamente con l'Ente di provenienza la compatibilità della fruizione di ferie e permessi con le spettanze complessive del/della dipendente;
6. L'Ente utilizzatore comunica tempestivamente all'Ente di provenienza ogni concessione di permessi o congedi, per consentire il corretto computo delle spettanze.

### **Articolo 6 - Aspetti economici**

1. I rapporti finanziari tra le parti si ispirano ai principi di equa ripartizione degli oneri e di solidarietà;
2. L'Ente di provenienza continuerà a corrispondere integralmente al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo spettante, comprensivo dei differenziali già maturati e degli eventuali incrementi contrattuali riferiti al periodo di utilizzo;
3. Se il dipendente ricopre incarichi di Elevata Qualificazione in entrambi gli Enti, ciascun Comune corrisponderà la retribuzione di posizione e, se dovuta, la retribuzione di risultato secondo i rispettivi sistemi di valutazione;
4. (Solo per incarichi di EQ e solo se ricorre la fattispecie) A integrazione di quanto previsto al precedente comma 3, le parti prendono atto che per lo svolgimento delle proprie mansioni presso il Comune di ....., Ente utilizzatore, al dipendente incaricato di EQ, ove applicabile, l'Ente utilizzatore potrà corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione fino al massimo del 30%; l'onere potrà essere a carico esclusivo dell'Ente utilizzatore.
5. Per il personale non titolare di incarichi di EQ, il trattamento economico accessorio, compresi eventuali compensi per lavoro straordinario, è erogato dai Comuni secondo le rispettive normative decentrate e grava sulle risorse di competenza;
6. Le spese relative al trattamento economico accessorio saranno a carico dei bilanci dei Comuni interessati, ciascuno per la propria quota;
7. L'Ente utilizzatore rimborserà all'Ente di provenienza la quota del trattamento economico fisso e continuativo, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali ed IRAP, in proporzione all'orario effettivamente svolto a favore dell'Ente utilizzatore, con cadenza mensile, previa rendicontazione;
8. Le spese di trasferta, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 57 del CCNL 16.11.2022, saranno rimborsate dall'Ente utilizzatore previa presentazione della relativa istanza e documentazione.

### **Articolo 7 - Risoluzione anticipata**

1. La convenzione si risolve nei seguenti casi:
  - a) cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente di provenienza;
  - b) scadenza del termine previsto dall'art. 2;
  - c) risoluzione consensuale tra le parti;

### **Articolo 8 – Disposizioni generali e finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di personale degli enti locali.
2. Le parti si impegnano a scambiarsi tempestivamente ogni informazione rilevante durante la vigenza della convenzione.
3. Le comunicazioni rilevanti ai fini liberatori dovranno essere inviate alle seguenti caselle di posta elettronica certificata:
  - Comune di Vaiano Cremasco- comune.vaianocremasco@pec.regione.lombardia.it
  - Comune di .....

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.**

Luogo e data: ....., .....

**Per il Comune di Vaiano Cremasco il Sindaco Graziano Baldassarre**

**Per il Comune di .....**